

zionale, non mi costringesse a spendere brevi parole intorno al grave e complesso problema del diritto di prelazione a favore dei coloni nei casi di vendita volontaria dei fondi rustici.

Il principio enunciato in tale articolo sembra apparentemente la cosa più giusta e più naturale del mondo.

Il proprietario che intende disfarsi delle sue terre dovrà, a parità di condizioni, cederle al colono lavoratore, a colui che le ha fecondate col suo lavoro, che è legato ad esse da vincoli di particolare affezione.

In pratica però la questione, che a prima vista è così semplice, si complica in modo tale da costituire una vera e propria rivoluzione, anzi un vero e proprio attentato al diritto di proprietà.

Difatti, ammesso per il colono il diritto di prelazione, nessun altro compratore vorrà mai perdere il suo tempo a trattative per l'acquisto dei fondi, ben sapendo che ogni intesa potrà essere resa vana per l'intervento in causa del colono. Verrà così a mancare il mercato delle terre ed ogni possibilità di concorrenza, con danno evidente di chi voglia alienare i suoi fondi, ed il contadino è costituito arbitro assoluto dei prezzi dei terreni e potrà a suo beneplacito sfruttare la proprietà, che, per assoluto bisogno, il proprietario si troverà costretto ad alienare. (*Interruzione del deputato Tonello*).

Il diritto di prelazione concesso ai coloni vincola e limita il diritto dei proprietari a disporre liberamente delle terre loro, e crea uno stato di privilegio per i coloni, e non già in nome dell'interesse generale, nel qual caso potrebbe riscontrarsi l'estremo della pubblica utilità, ma solo per favorire interessi particolari, per i quali non può essere mai lecito offendere i diritti e gli interessi altrui.

Vi sono anche ragioni di indole pratica che si oppongono alla prelazione, nella forma amplissima prevista dal disegno di legge, perchè altro è la vendita di unità culturali o di unità indipendenti, altro è quando si tratta di un potere costituente un'azienda tecnicamente organizzata e attrezzata con magazzini, tinaie, cantine, oleifici, ecc., nel qual caso la vendita separata dei singoli poderi costituirebbe un grave errore economico con pregiudizio manifesto in danno del proprietario.

I poderi alienati separatamente perderebbero parte notevole del loro valore, perchè sarebbero necessariamente privati di quel corredo di locali e di macchine indispensa-

bili all'industria agraria; e, d'altra parte, al proprietario, esaurita la vendita dei suoi fondi, rimarrebbe sempre il possesso del corpo centrale dell'azienda che, staccata dai terreni, dei quali era il necessario completamento, avrebbe perduto ogni possibile utilizzazione e conseguentemente ogni valore commerciale.

Per queste ragioni pertanto, noi riteniamo che la questione della prelazione a favore dei coloni, meriti di essere più profondamente e più accuratamente studiata, e proponiamo che dal progetto in esame sia stralciato l'articolo 14, ritornando così al primitivo testo ministeriale redatto dall'onorevole Micheli.

Onorevoli colleghi, con tali esplicite riserve, e salvo altre modificazioni particolari, noi approveremo questo disegno di legge, auspicando che per esso l'agricoltura nostra si avvii verso un più stabile assetto, e che nelle nostre campagne torni finalmente, per non più dipartirsene, quella pace operosa e feconda che tutti invociamo e affrettiamo col desiderio più vivo e coi voti più ardenti del nostro cuore. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valentini Ettore.

VALENTINI ETTORE. Onorevoli colleghi, la questione del latifondo è di quelle così complesse e così interessanti le varie regioni d'Italia, che, a volerla discutere a fondo, occorrerebbe sintetizzare tutto quanto scienziati e politici hanno scritto sull'argomento.

Io non scenderò nei particolari della legge, compito che va meglio riserbato alla discussione degli articoli: guarderò la legge nelle sue linee generali, per richiamare l'attenzione della Camera sopra alcuni concetti centrali, che mi sembrano degni di essere messi in rilievo anche per suggerire al Governo gli opportuni emendamenti.

D'accordo tutti, che la terra abbia una funzione sociale nel senso che debba rendere il maggior frutto possibile nell'interesse della collettività: d'accordo, che il possessore della terra non possa sottrarre il suo dominio terriero a questa necessità e a questo dovere: d'accordo quindi che lo Stato, a mezzo dei suoi organi, possa espropriare la terra in danno di quei possessori, i quali non sentono questo dovere sociale; ma una legge che tenda a questo scopo, oltre all'essere giusta, rispondente cioè alla coscienza della grande maggioranza dei cittadini, deve